

INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

(Legge regionale 13 Aprile 2012, n.2 e s.m.i.)

**MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE
INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA E
AUDIOVISIVA**

Art. 1 **(Oggetto)**

La Regione sostiene, attraverso contributi, progetti da realizzare sul territorio regionale riguardanti le seguenti linee d'intervento:

- iniziative di studio, rassegne, esposizioni, laboratori e pubblicazioni, destinate particolarmente allo sviluppo di una conoscenza critica nelle nuove generazioni sulla evoluzione del linguaggio cinematografico ed audiovisivo;
- iniziative che prevedono l'uso del cinema e degli audiovisivi come momento di prevenzione del disagio sociale e della marginalizzazione;
- iniziative riguardanti festival e rassegne di cinema italiano ed europeo di qualità o di prodotti internazionali, che raggiungono con difficoltà la distribuzione commerciale;
- iniziative di promozione e diffusione riguardanti video, cortometraggi e documentari, realizzati con attenzione ai nuovi linguaggi espressivi ed alla possibilità di produzione e distribuzione a basso costo offerte dalle nuove tecnologie e dai supporti digitali;
- eventi legati alla storia ed all'attualità del grande cinema internazionale ed alle implicazioni tra industria audiovisiva e cultura di massa.

Art. 2 **(Presentazione della domanda)**

Possono presentare domanda di contributo enti pubblici, enti privati riconosciuti o società, che abbiano tra i propri scopi istituzionali la realizzazione di iniziative nel settore cinematografico o audiovisivo.

I soggetti proponenti non devono svolgere attività partitiche o politiche (non applicabile per gli enti pubblici).

Ciascun soggetto interessato dovrà presentare alla Regione Lazio – Direzione Regionale Cultura e Politiche giovanili - Area Arti figurative, cinema, audiovisivo e multimedialità, la domanda redatta utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dall'amministrazione regionale (Allegato 2), corredati dalla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo dell'ente nonché statuto aggiornato;
- b) relazione sull'attività svolta negli ultimi tre anni compiutamente documentata;
- c) relazione dettagliata sull'iniziativa per la quale si chiede il contributo dell'amministrazione regionale corredata;
- d) piano di comunicazione dell'evento;
- e) dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti se, per la medesima iniziativa, siano stati richiesti o s'intendano richiedere contributi o agevolazione ad altri enti pubblici o ad altre strutture regionali;
- f) fotocopia documento d'identità del legale rappresentante;
- g) dichiarazione "de minimis" (nel caso di progetto presentato da impresa).

Qualora l'iniziativa risultasse beneficiaria di più contributi da parte dell'amministrazione regionale, è obbligo del legale rappresentante comunicare di essere già beneficiario di altro contributo.

Contestualmente dovrà manifestare la propria scelta.

L'iniziativa deve, indipendentemente dall'entità del contributo concesso, in ogni caso essere realizzata come da programma presentato all'amministrazione regionale.

Le domande devono pervenire alla Regione Lazio – Direzione Regionale Cultura e Politiche giovanili - Area Arti figurative, cinema, audiovisivo e multimedialità, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma, entro le ore 12:00 del 30 settembre 2014 in una delle seguenti modalità:

- tramite PEC al seguente indirizzo: artifigurativeecinema@regione.lazio.legalmail.it;

- plico spedito a mezzo raccomandata con avviso ricevimento al suddetto indirizzo, farà fede il timbro postale;
- plico consegnato a mano al servizio Accettazione della Regione, sempre allo stesso indirizzo entro le ore 12:00 del 30 settembre 2014, farà fede il timbro dell'accettazione.

L'invio della domanda di partecipazione e della documentazione ad essa allegata è adempimento ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi Regione Lazio esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi o disguidi del servizio postale, anche se dovuti a cause di forza maggiore o a consegna effettuata ad indirizzo diverso da quello indicato nel presente avviso.

Nel caso di trasmissione con modalità diverse dalla PEC, tutta la documentazione richiesta dovrà, pena la non ammissione, essere prodotta anche su supporto elettronico (CD rom o pen drive) inserito nel plico trasmesso.

I plichi, chiusi e sigillati, devono riportare in alto a destra il nominativo del mittente ed al centro la dicitura:

**“NON APRIRE. ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE
INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA E
AUDIOVISIVA (L.R. 13 APRILE 2012, N. 2 e s.m.i.) – ANNO 2015”**

La documentazione presentata non sarà restituita. Il termine suindicato per la presentazione delle domande è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti.

Art. 3

(Commissione di valutazione)

Le istanze pervenute sono esaminate da una Commissione composta da due dirigenti ed un funzionario della Direzione Regionale competente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione. La Commissione viene annualmente nominata con Determinazione del Direttore Regionale competente per materia. La Commissione procede alla valutazione dei progetti, dichiarando non ammissibili le domande che rientrano nei casi di cui all'art. 5. Per i progetti ammessi viene attribuito un punteggio ed il relativo ammontare del contributo nell'ambito dello stanziamento complessivo previsto in bilancio.

La Giunta Regionale, con propria deliberazione, approva i risultati del lavoro della Commissione.

Art. 4

(Punteggio)

La Commissione valuta i progetti avendo a disposizione 40 punti:

- da un minimo di zero ad un massimo di otto punti per la coerenza con le linee di intervento;
- da un minimo di zero ad un massimo di otto punti per la qualità artistica e culturale del progetto;
- da un minimo di zero ad un massimo di otto punti per il curriculum e l'affidabilità gestionale dei richiedenti;
- da un minimo di zero ad un massimo di sei punti per la previsione di autofinanziamento tramite sponsorizzazioni e contributi;
- da un minimo di zero ad un massimo di sei punti per il riequilibrio dell'offerta culturale sul territorio regionale (premierità per la scelta di luoghi periferici, province diverse da Roma, presenza o meno di sale cinematografiche, ecc.);
- da un minimo di zero ad un massimo di quattro punti per la capacità di fare e di visibilità dell'iniziativa a livello regionale, nazionale, internazionale (collaborazioni, mezzi di comunicazione, ecc.).

La Commissione stilerà una graduatoria di merito per l'individuazione dei soggetti ammissibili a contributo che abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a 24/40.

Art. 5

(Inammissibilità delle domande)

Non sono ritenute ammissibili le domande:

- presentate fuori termine o con modalità diverse da quelle indicate all'art. 2;
- pervenute da enti ed organismi assegnatari di contributi che nell'anno precedente, per qualsiasi motivazione, non hanno portato a termine l'iniziativa;
- che non contengono tutti i modelli dell'Allegato 2 e la documentazione di cui all'art. 2.
- presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 2

Non può essere presentata più di una domanda per il medesimo avviso.

Nel caso di presentazione di più domande verrà presa in considerazione l'ultima pervenuta in ordine di tempo.

Non sono ammesse rimodulazioni dei progetti presentati.

In caso di irregolarità diverse da quelle in precedenza indicate, l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art.10-bis della legge n. 241/90

Art. 6

(Modalità di erogazione del contributo)

La liquidazione ed il pagamento dei contributi sono effettuati a seguito dello svolgimento dell'iniziativa e dietro presentazione di dettagliata relazione su quanto realizzato, dei giustificativi delle spese sostenute e liquidate, dei materiali informativi prodotti, che devono obbligatoriamente riportare il logo della Regione Lazio.

La verifica dell'Amministrazione sui consuntivi dell'attività costituisce presupposto per il perfezionamento dell'intervento finanziario.

In presenza di una difformità tra attività svolta e programma preventivato, e/o di una variazione significativa tra i dati di bilancio preventivi e consuntivi, l'Amministrazione potrà ridurre o revocare il contributo.

In sede di liquidazione saranno operate riduzioni d'ufficio dei contributi assegnati, in presenza di documentazione inidonea a giustificare il conto consuntivo presentato.

L'intervento dell'Amministrazione regionale potrà coprire fino al 60% del totale delle uscite indicate nella scheda finanziaria del progetto contenuta nell'Allegato B/2, e comunque non superiore ad €30.000,00.

L'intervento finanziario dell'Amministrazione non può in nessun caso eccedere il pareggio di bilancio.

Il contributo concesso è determinato secondo i seguenti parametri:

Punteggio attribuito	Contributo concesso
40	30.000,00
da 39 a 35	20.000,00
da 34 a 30	15.000,00
da 29 a 24	10.000,00

L'assegnazione del contributo avverrà fino ad esaurimento dei fondi disponibili seguendo l'ordine della graduatoria. Ciò comporta che una valutazione pari o superiore a 24/40 non dà automaticamente diritto all'ottenimento del contributo stesso.

Se l'ultimo punteggio finanziabile è attribuito a più progetti, verrà data priorità al progetto col miglior punteggio nella coerenza con le linee d'intervento; in caso di ulteriore parità verrà data priorità al punteggio migliore nella qualità artistica e culturale.

Nel caso in cui i soggetti beneficiari negli anni precedenti abbiano presentato una rendicontazione inferiore almeno del 30% rispetto al preventivo, il contributo eventualmente stabilito verrà decurtato del 50%.

A seguito della valutazione, l'Amministrazione regionale provvede a comunicare via mail, ai sensi dell'art. 3-bis della legge 241/1990 utilizzando la casella indicata dall'istante nella "scheda anagrafica" dell'Allegato B/2, a ciascun soggetto richiedente, l'accoglimento o l'esclusione dell'istanza per la concessione della sovvenzione. I soggetti beneficiari, sono tenuti a confermare, con le modalità indicate nella suddetta mail, l'accettazione del contributo, entro e non oltre 10 giorni, pena la decadenza dello stesso.

All'esito della conferma di accettazione, la Direzione provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva dei soggetti beneficiari.

E', quindi, onere dell'interessato garantire la funzionalità della casella mail indicata nella scheda e comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali variazioni della stessa.

Art. 7 (Regime d'aiuto)

Il contributo, nel caso di soggetti proponenti che svolgano attività economica, è concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/13 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (nel caso di progetto presentato da impresa unica) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24.12.2013, serie L. 352.

Art. 8 (Redazione scheda finanziaria)

Per la redazione della scheda finanziaria del progetto valgono le seguenti indicazioni:

- l'intestazione del conto corrente sul quale avverranno le transazioni deve coincidere con il soggetto giuridico destinatario del contributo;
- le spese generali dell'iniziativa non possono superare il 15% del totale delle spese;
- le spese per il personale dipendente non possono superare il 10% del totale delle spese;
- le spese di ospitalità non possono superare il 20% del totale delle spese;
- non sono ammessi costi per l'acquisto di attrezzature o altre spese "in conto capitale";
- le fatture, comprese utenze di vario genere, devono essere obbligatoriamente intestate al soggetto proponente e domiciliate presso la sede legale, ed essere accompagnate da autodichiarazione che indichi espressamente la dicitura "spesa sostenuta nell'ambito della realizzazione dell'iniziativa.....";
- le ricevute (ristoranti, buoni benzina, etc.) devono contenere ragione sociale e partita IVA del soggetto proponente, ed essere accompagnate da autodichiarazione che indichi espressamente la dicitura "spesa sostenuta nell'ambito della realizzazione dell'iniziativa.....";
- non sono accettate ricevute di rimborso spese;
- le spese superiori a €300,00 devono essere comprovate da relativa documentazione bancaria, e comunque rispettare le disposizioni sulla tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010;
- non sono accettati scontrini o altre spese non espressamente intestate al soggetto proponente e non univocamente riconducibili alla realizzazione dell'iniziativa presentata;
- non sono considerati ammissibili pagamenti frazionati (si intendono frazionati tutti quei pagamenti di importo inferiore a €300,00, di qualsiasi natura, effettuati al medesimo soggetto terzo, durante il periodo oggetto della rendicontazione);
- sono accettati pagamenti frazionati solo se riconducibili a contratti da documentare di manutenzione, somministrazione, locazione univocamente riconducibili alla realizzazione dell'iniziativa presentata ;
- sono ammissibili le spese comprese dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

- i pagamenti devono essere effettuati prima della consegna del consuntivo dell'attività svolta.

Il consuntivo dell'attività svolta deve essere trasmesso, pena la revoca del contributo, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla realizzazione del progetto, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Cultura e Politiche giovanili - Area Arti figurative, cinema, audiovisivo e multimedialità.

Art. 9

(Protezione dei dati personali)

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, la Regione Lazio informa che i dati personali forniti saranno trattati nell'ambito del procedimento previsto per l'erogazione dei contributi alle iniziative previste dalla legge regionale n. 2/2012 e s.m.i..

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di istruire la pratica e di ottenere i contributi richiesti.

Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta della Regione Lazio – Via Cristoforo Colombo, 212 – Roma. Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Regionale Cultura e Politiche giovanili.

Art. 10

(Diffusione dei dati e utilizzo dei loghi)

Al soggetto beneficiario dei contributi è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20 della legge regionale n. 16 del 20 maggio 1996: “Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi”.

L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca dei contributi concessi.

Art. 11

(Osservatorio della Cultura)

I beneficiari dei contributi sono tenuti a trasmettere tutte le informazioni che verranno richieste dall'Osservatorio Regionale della Cultura.